

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2025, n. 5-944

**Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2025-2026. Disposizioni, in deroga alla D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, per la proroga al 15 aprile 2025 del termine per il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione dei cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) AL4.**



Seduta N° 60

Adunanza 31 MARZO 2025

Il giorno 31 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 09:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

**DGR 5-944/2025/XII**

**OGGETTO:**

Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2025-2026. Disposizioni, in deroga alla D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, per la proroga al 15 aprile 2025 del termine per il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione dei cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) AL4.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale n. 53/1995 "Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio", della legge regionale n. 70/1996 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dell'articolo 40 della legge regionale n. 5/2012 "Legge finanziaria per l'anno 2012" e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Premesso, inoltre, che la DGR n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata dalla DGR n. 7-1303 del 13 aprile 2015, di approvazione degli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e CA, in particolare, all'articolo 1 del suo allegato prevede che i cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all'estero ammessi agli A.T.C. o C.A.

nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell'ammissione ai medesimi, devono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", con la nota prot. n.1482 del 26 marzo 2025, l'Ambito Territoriale di Caccia ATC AL4 ha chiesto la proroga del pagamento della quota di partecipazione economica, motivandola dalla mancata consegna, entro adeguati termini, da parte della Poste italiane S.p.A. dei bollettini di c/c utili per effettuare il pagamento ai fini della conferma dell'ammissione per la stagione venatoria 2025/2026 entro il termine del 31 marzo 2025.

Dato atto che il suddetto Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha verificato che sussistono le condizioni per accogliere tale richiesta di proroga, in quanto non produce effetti pregiudizievoli nei confronti di chi intenda richiedere l'ammissione e consente all'Ambito di introitare le quote necessarie per una corretta gestione delle attività per la stagione venatoria in corso, individuando nella data del 15 aprile 2025, il termine ultimo per effettuare, da parte dei rispettivi cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria, il pagamento della relativa quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione al medesimo.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di disporre che, per la stagione venatoria 2025-2026, in deroga alla DGR n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata dalla DGR n. 7-1303 del 13 aprile 2015, sia prorogato fino al 15 aprile 2025, il termine per effettuare, da parte dei rispettivi cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria, il pagamento della relativa quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) AL4;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.